

schede di lettura

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 2253**

"Conversione in legge del
decreto legge 23 giugno
2010, n. 94 recante
disposizioni urgenti in
materia di accise sui
tabacchi"

luglio 2010
n. 230



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443
S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180
Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci	<u>_2581</u>
Silvia Ferrari	<u>_2103</u>
Simone Bonanni	<u>_2932</u>
Luciana Stendardi	<u>_2928</u>
Michela Mercuri	<u>_3481</u>
Beatrice Gatta	<u>_5563</u>

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta	<u>_2057</u>
Letizia Formosa	<u>_2135</u>
Anna Henrici	<u>_3696</u>
Gianluca Polverari	<u>_3567</u>
Antonello Piscitelli	<u>_4942</u>

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 2253**

"Conversione in legge del
decreto legge 23 giugno
2010, n. 94 recante
disposizioni urgenti in
materia di accise sui
tabacchi"

luglio 2010
n. 230

a cura di: S. Moroni
ha collaborato: B. Gatta

Classificazione Teseo: Imposte di fabbricazione. Fumo e
prodotti da fumo.

AVVERTENZA

Il presente *dossier* illustra il contenuto del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, recante "Disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi", assegnato alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente il 24 giugno 2010, con i pareri delle commissioni 1^a (Affari costituzionali), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria), 12^a (Sanità) e 14^a (Unione europea).

Il decreto legge in esame, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2010 ed entrato in vigore il giorno stesso, scade il 23 agosto 2010.

Il *dossier* è corredata da un testo a fronte fra le disposizioni previgenti e le modifiche ad esse apportate dal decreto-legge n. 94 del 2010.

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1	
(<i>Disposizioni in materia di accise sui tabacchi</i>)	
Scheda di lettura.....	11
Articolo 2	
(<i>Entrata in vigore</i>)	
Scheda di lettura.....	21
TESTO A FRONTE.....	23
Articolo 1	
Comma 1, lett. a).....	25
Comma 1, lettera b)	27
Comma 4.....	31

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Disposizioni in materia di accise sui tabacchi)

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di pubblico interesse della difesa della salute pubblica, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni», sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'Allegato I, alla voce: «Tabacchi lavorati» le parole da: «Sigari» a: «Tabacco da masticare: 24,78%» sono sostituite dalle seguenti:

«Sigari23,00%;

Sigaretti23,00%;

Sigarette58,50%;

Tabacco da fumo:

a)tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette56,00%;

b) altri tabacchi da fumo56,00%;

Tabacco da fiuto24,78%;

Tabacco da masticare24,78%.»;

b) nell'articolo 39-octies:

1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1), l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo.

2-ter. La classe di prezzo più richiesta di cui al comma 2-bis è determinata il primo giorno di ciascun trimestre

secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2.».

2. Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'immissione in consumo del tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette è ammessa esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi.

3. Al fine di assicurare il conseguimento degli attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi lavorati ovvero eventuali ulteriori livelli di entrate, in attuazione di apposite norme, anche introdotte dalle leggi di stabilità, che definiscono l'entità del maggior gettito da conseguire al medesimo titolo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n.311, possono essere modificate le percentuali di cui:

a) all'elenco «Tabacchi lavorati» dell'Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni;

b) all'articolo 39-octies, commi 2-bis, 4 e 5, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni.

4. Al fine di garantire la maggiore tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica connessi alla gestione di esercizi di vendita di tabacchi, tenuto conto altresì della elevata professionalità richiesta per l'espletamento di tale attività, all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1957, n.1293, e successive modificazioni, dopo il numero 9) è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa.».

L'**articolo 1** del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di accise sui tabacchi dirette in particolar modo:

- ad introdurre una accisa minima per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
- ad aumentare l'accisa minima prevista per le sigarette.

In tale ottica il **comma 1** apporta una serie di modificazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di seguito testo unico sulle accise), finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di pubblico interesse della difesa della salute pubblica.

In particolare la **lettera a)** del comma 1 modifica la voce: «Tabacchi lavorati» contenuta nell'Allegato I del testo unico sulle accise in cui sono elencati i prodotti assoggettati ad accisa con le relative aliquote.

Tale modifica, pur lasciando immutate le aliquote ivi previste, è funzionale ad adeguare le definizioni e la nomenclatura dei tabacchi lavorati con l'elenco e la formulazione previste dall'articolo 39-bis del testo unico. Per effetto della modifica apportata, in particolare, vengono previste due diverse categorie di tabacco da fumo (assoggettate comunque alla medesima aliquota del 56,00%), ossia il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e gli altri tabacchi da fumo.

Ai sensi dell'allegato I al testo unico sulle accise, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati sono pertanto stabilite nelle seguenti misure:

sigari	23%
sigaretti	23%
sigarette	58,50%
tabacco da fumo:	
tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette	56%
altri tabacchi da fumo	56%
tabacco da fiuto	24,78%
tabacco da masticare	24,78%

La **lettera b)** del comma 1 reca modifiche all'articolo 39-*octies* del testo unico sulle accise, che disciplina le aliquote di base ed il calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati.

Il **numero 1)** della lettera b) in particolare, attraverso l'aggiunta di due nuovi commi (2-*bis* e 2-*ter*) all'articolo 39-*octies*, introduce un'accisa minima sul tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette¹. Per tale tabacco, pertanto, l'imposta di consumo dovuta sui prodotti con prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è stabilita nella misura del 109% dell'imposta applicata su tale classe di prezzo.

Per la determinazione della classe di prezzo più richiesta occorre fare riferimento al primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente (analogamente a quanto previsto per le sigarette dall'articolo 39-*quinquies* del testo unico sulle accise).

Secondo quanto riportato nella relazione al provvedimento, la misura sopra descritta risponderebbe al duplice intento di salvaguardare preminenti interessi dello Stato quali la salute pubblica della collettività nonché il gettito erariale.

Negli ultimi anni infatti si è registrato un rilevante incremento (+ 133% nell'ultimo quinquennio) delle vendite del tabacco trinciato a taglio fino usato per arrotolare le sigarette, dovuto al numero crescente di fumatori che tendono a sostituire le sigarette preconfezionate con quelle arrotolate a mano. Tale circostanza sarebbe dovuta al fatto che detto tabacco è caratterizzato da:

- un prezzo di vendita al pubblico più basso rispetto alle sigarette (mediamente del 75% in meno nel quinquennio);
- una accisa con aliquota del 56%, rispetto a quella prevista per le sigarette del 58%.

L'introduzione dell'accisa minima prevista dal comma 1, lettera b), numero 1) in esame dovrebbe servire pertanto sia ad evitare che dal fenomeno, se non arginato, possano derivare pregiudizi alle entrate erariali (per effetto della sostituzione del consumo di sigarette con quello di tabacco per arrotolare le sigarette), sia a ridurre il

¹ Si ricorda che ai sensi dell'articolo 39-*bis*, comma 3, del testo unico sulle accise, è considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo nel quale più del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.

consumo di quei prodotti privi di una disciplina specifica analoga a quella prevista per le sigarette (che prescrive livelli massimi dei contenuti di nicotina, catrame e monossido di carbonio e obbliga i produttori ad indicare tali dati sui pacchetti).

La mancanza di criteri standard internazionali di misurazione non consentirebbe peraltro neppure all'A.A.M.S. di effettuare analisi specifiche sulle caratteristiche del tabacco trinciato a taglio fino usato per arrotolare le sigarette.

Si rileva sul punto che l'intervento sull'accisa, se può servire ad arginare il consumo del tabacco trinciato a taglio fino usato per arrotolare le sigarette, lascia comunque impregiudicato il problema della mancata individuazione e indicazione sulle confezioni delle caratteristiche del prodotto.

Si ricorda altresì che un intervento sui livelli di tassazione del tabacco usato per arrotolare le sigarette è previsto anche in ambito comunitario. Al riguardo la direttiva 2010/12/UE del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE, prevede, al nono considerando, la necessità di allineare i livelli minimi di tassazione per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette a quelli applicabili alle sigarette per tenere meglio conto del livello di concorrenza esistente fra i due prodotti, che si riflette nei modelli di consumo osservati, nonché del loro carattere ugualmente dannoso.

Il tabacco trinciato a taglio fino usato per arrotolare le sigarette è altresì oggetto della disposizione di cui al **comma 2** dell'articolo 1 in esame, con la quale si prevede che, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, la vendita di tale prodotto debba avvenire esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi.

L'introduzione di un'unità minima di confezionamento per la vendita al pubblico servirebbe a contenere il fenomeno dato dalla diffusione sul mercato di confezioni contenenti piccoli quantitativi di tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette che - in ragione dei prezzi più contenuti - sarebbero accessibili soprattutto a consumatori più deboli quali i minori, anche a scopi promozionali.

Tornando al comma 1 dell'articolo in esame, il **numero 2)** della lettera b) sostituisce il comma 4 dell'articolo 39-octies del testo unico sulle accise, concernente l'accisa dovuta per le sigarette². In particolare, per effetto di tale modifica per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, del testo unico sulle accise, l'accisa minima è fissata nella misura del 115% di quella gravante su tale classe.

² Si ricorda che ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 2, lettera b), del testo unico sulle accise, sono considerati sigarette quei prodotti formati da un involucro contenente tabacco, che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti.

In sostanza viene aumentata l'accisa minima, che passa dal previgente valore del 100% al 115%.

Si ricorda che il meccanismo di determinazione dell'imposta di consumo sulle sigarette è attualmente disciplinato - a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48³, a decorrere dal 1° aprile 2010 - dall'articolo 39-*octies* del testo unico sulle accise.

A tal fine si individua innanzitutto il c.d. importo di base (terzo comma dell'articolo 39-*octies*), che corrisponde all'accisa sulle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta⁴ ed è determinato dall'applicazione dell'aliquota di base, attualmente fissata al 58,50%⁵, al prezzo di vendita al pubblico delle sigarette appartenenti alla suddetta classe di prezzo.

L'imposta sulle altre sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico superiore a quello relativo alle sigarette della classe di prezzo più richiesta è costituita dalla somma dei seguenti due elementi (quinto comma dell'articolo 39-*octies*):

- a) un importo specifico fisso corrispondente al 5% della somma di:
 - importo di base,
 - ammontare dell'IVA sulle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta;
- b) un importo risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico. Tale aliquota proporzionale corrisponde all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'importo specifico fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

L'ammontare dell'accisa dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta era invece direttamente rapportato all'importo di base (previgente quarto comma dell'articolo 39-*octies*).

Ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* del testo unico sulle accise le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati sono fissate con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Per le sigarette, dette tabelle sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare.

Secondo quanto riportato dalla relazione al provvedimento, l'aumento dell'accisa minima sulle sigarette si renderebbe necessario per assicurare un determinato livello di

³ Recante "Attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE".

⁴ Il riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta (*MPPC - Most Popular Price Class*) è contenuto nell'articolo 16 della direttiva del Consiglio 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati.

⁵ Si ricorda che la misura del 58,50% per l'aliquota di base sulle sigarette è determinata nell'allegato I al testo unico sulle accise.

gettito e scongiurare l'adozione di pratiche ribassiste dei prezzi, già sperimentate in altri paesi UE, che comporterebbero effetti negativi per l'erario e la salute pubblica.

Sul punto si ricorda peraltro la recente sentenza del 24 giugno 2010 della Corte di giustizia dell'Unione europea (Causa C-571/08), con la quale - considerando l'imposizione di prezzi minimi di vendita delle sigarette come una distorsione della concorrenza - l'Italia è stata condannata per aver consentito, con l'articolo 1, comma 486⁶, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), al ministero dell'Economia e delle finanze di fissare un prezzo minimo nella vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

In sintesi, la Corte ha rilevato come l'articolo 9, n.1, della direttiva 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, prevede che i produttori e importatori stabiliscano liberamente il prezzo massimo di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti, al fine di garantire il libero gioco della concorrenza nei loro rapporti. Tale disposizione mira a garantire che la determinazione della base imponibile dell'accisa proporzionale sui prodotti del tabacco, vale a dire il prezzo massimo di vendita al minuto di tali prodotti, sia sottoposta alle stesse regole in tutti gli Stati membri, nonché a tutelare la libertà degli operatori, che consente loro di beneficiare effettivamente del vantaggio concorrenziale risultante da eventuali prezzi di costo inferiori.

Ciò considerato, l'imposizione di un prezzo minimo di vendita al minuto ad opera delle autorità pubbliche fa sì che il prezzo massimo di vendita al minuto stabilito dai produttori e dagli importatori non possa essere in alcun caso inferiore a tale prezzo minimo obbligatorio: una normativa siffatta è quindi idonea ad arrecare pregiudizio alle relazioni concorrenziali, impedendo a taluni di questi produttori o importatori di trarre vantaggio da prezzi di costo inferiori per proporre più allettanti prezzi di vendita al minuto.

Di conseguenza, un sistema di prezzi minimi di vendita al minuto dei prodotti del tabacco lavorato non può essere considerato compatibile con l'articolo 9, n.1, della direttiva 95/59/CE, ove non sia strutturato in modo tale da escludere, in ogni caso, che risulti pregiudicato il vantaggio concorrenziale che potrebbe risultare da prezzi di costo inferiori e che, pertanto, si produca una distorsione della concorrenza.

Quanto all'argomento sostenuto dall'Italia secondo cui il regime di prezzi minimi di cui trattasi sarebbe giustificato dall'obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone di cui all'art. 30 CE, la Corte ha rilevato che detta disposizione non può essere intesa nel senso che consente ad una normativa nazionale di discostarsi da un obbligo espressamente sancito da una direttiva.

La Corte ha riconosciuto peraltro che il livello di imposizione fiscale è un elemento fondamentale del prezzo dei prodotti del tabacco, che a sua volta influenza le preferenze dei consumatori, così come ha ribadito che, per i prodotti del tabacco, la disciplina fiscale costituisce uno strumento importante ed efficace di lotta al consumo di tali prodotti e, pertanto, di tutela della sanità pubblica.

La Corte ha tuttavia suggerito una possibile alternativa per alzare i prezzi dei prodotti del tabacco con effetto deterrente: quella dell'aumento dell'imposizione fiscale su tali prodotti, dal momento che gli aumenti dei diritti di accisa devono prima o poi

⁶ Il comma 486 citato è stato abrogato dal D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, a decorrere dal 1° aprile 2010.

tradursi in un aumento dei prezzi di vendita al minuto, senza con ciò compromettere la libertà di determinazione del prezzo.

E' consentita dunque una maggiorazione delle accise e delle tasse minime sul tabacco ma non si può intervenire direttamente sulla leva dei prezzi. Il regime italiano così strutturato, afferma la Corte, "non consente di escludere che il prezzo minimo imposto pregiudichi il vantaggio concorrenziale". Al contrario, allineando ai prezzi più elevati i prezzi di vendita al minuto delle sigarette che si situano nella parte inferiore della forcella dei prezzi, il sistema tende a neutralizzare le differenze delle offerte tra i vari prodotti, creando così un danno a importatori e produttori che non possono esercitare la libertà garantita dalla direttiva comunitaria.

Ai sensi del **comma 3** si consente che con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possa essere variata la percentuale di alcune aliquote di imposta sui tabacchi lavorati. Si tratta in particolare delle percentuali concernenti:

- le aliquote di base della tassazione sui tabacchi lavorati contenute nell'Allegato I del testo unico sulle accise;
- l'accisa minima sul tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette (articolo 39-octies, comma 2-bis, del testo unico sulle accise);
- l'accisa minima sulle sigarette (articolo 39-octies, comma 4);
- l'importo specifico fisso dell'accisa sulle sigarette (articolo 39-octies, comma 5, lettera a).

La modifica delle suddette percentuali è adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge n.311 del 2004.

Al riguardo si ricorda che il citato comma 485 della legge finanziaria 2005 ha previsto la possibilità di aumentare, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - A.A.M.S., l'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati in misura tale da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2005, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Il ricorso a tale strumento flessibile per la modifica delle aliquote è finalizzato:

- a garantire il mantenimento degli attuali livelli di entrate derivanti da imposte sui tabacchi lavorati;
- ovvero a consentire eventuali maggiori entrate, in attuazione di apposite norme - anche introdotte con la legge di stabilità (*ex legge finanziaria*) - che potranno definire l'entità del maggior gettito da conseguire a tal fine.

Il **comma 4** reca una novella all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1957, n.1293⁷.

In particolare all'articolo 6 citato, che elenca le cause di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, viene aggiunto alla fine un nuovo numero 9-bis), con il quale viene vietata la gestione di un magazzino a chi non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio.

A tal fine si prevede l'espletamento di appositi corsi di formazione, che saranno disciplinati con una convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa. La disposizione non comporterebbe oneri a carico dello Stato perché - secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa - il costo della formazione dovrebbe essere interamente a carico dell'aspirante rivenditore, al pari degli altri oneri richiesti per l'avvio dell'attività.

Poiché dalla lettera della norma tale circostanza non risulta, si valuti l'opportunità di specificare nel testo che l'onere dell'attività formativa debba essere totalmente a carico dell'aspirante rivenditore.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge n.1293 del 1957 si ricorda che è già stabilito che non possa gestire un magazzino di generi di monopolio chi:

- 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
- 2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri delle Comunità europee;
- 3) sia inabilitato o interdetto;
- 4) sia stato dichiarato fallito fino a che non ottenga la cancellazione dal registro dei falliti;
- 5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;
- 6) abbia riportato condanne:
 - a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;
 - b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre;
 - c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio (...) ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione;
 - d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
- 7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino;
- 8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico;

⁷ Recante " Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio".

9) sia stato rimosso dalla qualifica di gestore, coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Secondo la relazione al provvedimento la modifica in esame si renderebbe necessaria alla luce della crescente complessità gestionale dell'attività svolta dalle rivendite di generi di monopolio, a cui dovrebbe accompagnarsi un maggiore fabbisogno formativo sulle norme che sottendono l'attività svolta. Da qui la necessità, anche nell'interesse dell'Amministrazione, di dotarsi di strumenti che verifichino l'attitudine professionale dei soggetti interessati.

I corsi di formazione dovrebbero fornire un'adeguata conoscenza di base in ordine allo svolgimento degli adempimenti di natura economica, fiscale, contabile e tecnica connessi all'esercizio dell'attività, congiuntamente all'acquisizione dei principi desumibili dalla normativa di settore.

Articolo 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge, fissata per il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale (24 giugno 2010).

Si osserva che la disposizione (comune peraltro a numerosi decreti-legge, mentre altri fanno riferimento al giorno successivo a quello di pubblicazione) conferisce effetto sostanzialmente retroattivo al decreto-legge, che produce effetti anche per una giornata (quella della pubblicazione) in cui - ha segnalato una autorevole dottrina - non c'è materiale diffusione della Gazzetta Ufficiale e, quindi, conoscibilità del testo.

TESTO A FRONTE

Articolo 1

Comma 1, lett. a)

Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative</i>	
Allegato 1	
Testo previgente	Testo modificato
Sigari e sigaretti: 23,0%; Sigarette: 58,5%; Tabacco da fumo: 56,0%; Tabacco da fiuto: 24,78%; Tabacco da masticare: 24,78%.	Sigari 23,00%; Sigaretti 23,00%; Sigarette 58,50%; Tabacco da fumo: a) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 56,00%; b) altri tabacchi da fumo 56,00%; Tabacco da fiuto 24,78%; Tabacco da masticare 24,78%.

Articolo 1

Comma 1, lettera *b*)

Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 <i>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.</i>	
Articolo 39-octies <i>Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I.	1. <i>Identico.</i>
2. Per i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette l'accisa e' calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.	<p>2. Per i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette l'accisa e' calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.</p> <p>2-bis. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera <i>c</i>), numero 1), l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo.</p> <p>2-ter. La classe di prezzo più richiesta di cui al comma 2-bis è determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.</p>
3. Sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinata ai sensi dell'articolo 39-quinquies, comma 2, l'accisa e' calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico. Tale importo	3. <i>Identico.</i>

Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.</i>	
Articolo 39-octies	
<i>Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati</i>	
Testo previgente	Testo modificato
costituisce l'importo di base.	
4. L'importo di base di cui al comma 3, costituisce l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all'articolo 39-quinquies.	4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento , l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2 .
5. Per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico superiore a quello relativo alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi: a) un importo specifico fisso, pari al 5 per cento della somma dell'importo di base di cui al comma 3 e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percetta sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta; b) un importo risultante dall'applicazione di una aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale dell'importo di base di cui al comma 3, diminuito dell'importo specifico fisso di cui alla lettera a), sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.	5. <i>Identico.</i>
6. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto incluso tra quelli previsti dall'articolo 39-bis, comma 2, lettera b), è considerato come due sigarette	6. <i>Identico.</i>

Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.</i>	
Articolo 39-octies	
<i>Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati</i>	
Testo previgente	Testo modificato
quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i nove e i diciotto centimetri, come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i diciotto e i ventisette centimetri, e cosi' via.	
7. L'importo di base di cui al comma 3 non puo' essere inferiore a 64 euro per 1000 sigarette.))	7. <i>Identico.</i>

Articolo 1**Comma 4**

Legge 22 dicembre 1957, n. 1293 <i>Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.</i>	
Articolo 6 <i>Cause di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita.</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Non può gestire un magazzino chi:	<i>Identico:</i>
1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;	1) <i>identico</i> ;
2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri delle Comunità europee;	2) <i>identico</i> ;
3) sia inabilitato o interdetto;	3) <i>identico</i> ;
4) sia stato dichiarato fallito fino a che non ottenga la cancellazione dal registro dei falliti;	4) <i>identico</i> ;
5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;	5) <i>identico</i> ;
6) abbia riportato condanne: a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative; b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporta l'interdizione	6) <i>identico</i> ;

<p style="text-align: center;">Legge 22 dicembre 1957, n. 1293</p> <p><i>Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p><i>Cause di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita.</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
perpetua dai pubblici uffici; c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena; d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;	
7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino;	7) <i>identico</i> ;
8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;	8) <i>identico</i> ;
9) sia stato rimosso dalla qualifica di gestore, coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della	9) <i>identico</i> ;

Legge 22 dicembre 1957, n. 1293	
<i>Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.</i>	
Articolo 6	
<i>Cause di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita.</i>	
Testo previgente	Testo modificato
rimozione;	
	9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa.

Ultimi dossier del Servizio Studi

221/1	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" vol. I (artt. 1-14) Edizione provvisoria
221/2	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" vol. II (artt. 15-55) Edizione provvisoria
221/3	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" - Indice delle materie - Indice alfabetico
222	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2231 Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio
223	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2150 Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali - <i>Testo con gli emendamenti proposti dalla Commissione</i>
224	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2180 "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato"
225	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2243 "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione"
226	Dossier	Atto del Governo n. 225 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi»
227	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2212 Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia
228	Dossier	Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42. D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 (G.U. n. 134 dell'11 giugno 2010) (artt. 2 e 19, L. 42/2009)
229	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2226 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".